



ASSESSORATO AGRICOLTURA
CACCIA E PESCA
L'ASSESSORE

Simonetta Saliera
Presidente Assemblea Legislativa

Andrea Orlando
Capo di Gabinetto Giunta Regionale

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2018. 0192424
del 19/03/2018

S E D E



OGGETTO 6273

Oggetto: trasmissione relazione valutativa sull'attuazione della L.R. 11/2012

Si trasmette, in allegato, relazione valutativa ex articolo 29 Legge Regionale 7 novembre 2012, n. 11 "Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne"

Cordialmente.

Simona Caselli.

All.to

Relazione valutativa sull'attuazione della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 "Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne"

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Assemblea Legislativa
Servizio Segreteria Assembleia Legislativa
Oggetto n. _____
Prot. n. _____
Comm. ass.re refer. 5° (cultura e sport)
Comm. ass.re consult. _____

Premessa

L'approvazione della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 interviene su un impianto normativo risalente a circa vent'anni prima (L.R. n. 11/1993) e che ormai risultava poco rispondente alle esigenze di sviluppo e ammodernamento di un settore in cui si registravano chiari segnali evolutivi in favore di tecniche e modalità gestionali precedentemente non ipotizzabili.

Il percorso di attuazione della L.R. n. 11/2012, nell'arco del recente quinquennio, è risultato fortemente condizionato dall'entrata in vigore di provvedimenti normativi sia a livello nazionale (legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni") che regionale (legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"), che hanno imposto significative revisioni nelle varie assegnazioni delle competenze e dei ruoli.

La piena attuazione, in sede regionale, delle disposizioni impartite a livello nazionale ha determinato in Emilia-Romagna il rientro delle competenze, anche gestionali, in materia di agricoltura, protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura e tartufi. Sono invece rimaste alle Province ed alla Città Metropolitana di Bologna le competenze in materia di attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi.

In seguito a ciò, si è resa necessaria una significativa e profonda revisione delle norme regionali in oggetto, che è giunta a compimento nel febbraio scorso con l'emanazione della legge regionale 6 marzo 2017, n. 2 "Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne), in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di bologna, province, comuni e loro unioni)".

Il percorso per raggiungere tale risultato, sul quale è stata registrata una proficua convergenza di vedute e di obiettivi, ha richiesto un lungo lavoro di concertazione con un'ampia platea di portatori di interessi. Ai consueti interlocutori riuniti nella Commissione Ittica Regionale sono stati necessariamente aggiunti sia i neonati Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca, in quanto portatori di esperienze gestionali diversificate, sviluppate e collaudate localmente, sia le diverse Polizie Provinciali, a cui sono rimaste tutte le competenze in materia di vigilanza ittica, di coordinamento e formazione dei collaboratori volontari.

In piena integrazione con il sopracitato aggiornamento normativo, è stata avviata l'elaborazione del Regolamento di attuazione previsto dall'art. 26 della L.R. n. 11/2012.

Anche in questo caso il percorso di condivisione è stato il più ampio possibile ed ha avuto una durata di circa un anno. Partito ancora una volta con il coinvolgimento della Commissione ittica Regionale ha poi visto la partecipazione attiva alla redazione del testo finale dei Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca, delle Polizie Provinciali fino ad arrivare al Comitato di consultazione in

materia di conservazione della fauna ittica previsto dall'art. 41 della L.R. n. 13/2015 e al Consiglio delle Autonomie Locali. Successivamente è stato elaborato lo Studio di Incidenza Ambientale che ha ottenuto una Valutazione positiva da parte del Servizio Parchi e Aree protette.

Il Regolamento di attuazione è stato approvato nella sua formulazione definitiva dalla Giunta regionale con DGR. n. 92 del 29 gennaio 2018, avendo ottenuto dall'Assemblea Legislativa, nella seduta del 21 dicembre 2017, il parere di conformità previsto dall'art. 28, comma 4, lett. n.) dello Statuto. Successivamente, il Presidente della Giunta regionale ha adottato il Decreto n. 6 dell'1 febbraio 2018, con il quale ha provveduto ad emanare il predetto Regolamento, la cui entrata in vigore è fissata a partire dalla riapertura della stagione piscatoria 2018/19, ossia il 25 marzo 2018.

Valutazioni

L'art. 29 della L.R. n. 11/2012, rubricato "Clausola valutativa", dispone quanto segue:

"1. Ogni cinque anni, e comunque prima dell'approvazione del Piano ittico regionale, l'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti. A tal fine, la Giunta trasmette alla competente commissione assembleare un'apposita relazione che dovrà, in particolare, evidenziare i seguenti aspetti:

- a) attuazione degli strumenti di programmazione e gestione;*
- b) risultati raggiunti in tema di tutela e salvaguardia dell'ecosistema acquatico e della fauna ittica;*
- c) attuazione delle misure per l'esercizio della pesca, dell'acquacoltura e delle attività collegate, con particolare attenzione ai risultati ottenuti in termini di semplificazione;*
- d) risultati raggiunti con l'istituzione delle aree di pesca regolamentate.*

2. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione del monitoraggio."

1 – Sull'attuazione degli strumenti di programmazione e gestione

Il primo tra i temi di valutazione richiamati dall'art. 29 della L.R. n. 11/2012 riguarda l'attuazione degli strumenti di programmazione e gestione.

Su questo ambito, la legge regionale n. 13/2015, di riordino istituzionale, ha introdotto novità rilevanti, spostando la competenza dalle Province alla Regione.

Al momento, è stato predisposto il Programma ittico regionale annuale ((art. 5 della L.R. n. 11/2012), per il quale è stato elaborato lo Studio di Incidenza Ambientale; è in corso la Valutazione da parte del Servizio Parchi e Aree protette. Successivamente, si provvederà alla revisione del Piano Ittico Regionale (art. 4, comma 1, della L.R. n. 11/2012 – attualmente prorogato ex art. 27, comma 3, L.R. n. 11/2012). Si ritiene utile evidenziare che la predisposizione sia del Piano che del Programma richiedevano la propedeutica approvazione del predetto regolamento attuativo.

Negli anni 2013, 2014 e 2015 le singole Province hanno provveduto all'approvazione dei rispettivi Programmi ittici provinciali, mentre per i due anni 2016 e 2017, a livello regionale, si è ritenuto di prorogare integralmente le disposizioni localmente previste dai Programmi annuali provinciali in essere alla data di passaggio delle competenze.

Per la stesura del Piano Ittico Regionale è necessario ricostruire e analizzare il contesto normativo e istituzionale di riferimento nell'ambito del quale definire gli obiettivi di politica regionale. Tale strumento strategico di programmazione pluriennale delle azioni regionali ha infatti

lo scopo di definire le linee di attività in materia di salvaguardia delle acque e degli habitat naturali, della tutela e ripristino delle specie ittiche, degli impegni per la realizzazione di progetti volti alla tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio ittico anche attraverso iniziative di ricerca e di divulgazione delle pratiche di pesca e dell'acquacoltura.

2 – Sui risultati raggiunti nella tutela e salvaguardia dell'ecosistema acquatico e della fauna ittica

In materia di tutela e salvaguardia dell'ecosistema acquatico e della fauna ittica, sarà l'entrata in vigore del già citato Regolamento che segnerà il significativo ed incisivo impegno regionale.

Il Regolamento di attuazione della L.R. n. 11/2012 modifica sensibilmente le modalità con cui esercitano la loro passione circa 60.000 pescatori emiliano-romagnoli e non solo.

Questo nuovo strumento introdurrà nuovi e più efficaci provvedimenti sulla tutela di alcune specie, sulla regolamentazione dell'attività agonistica di settore e definirà i contenuti essenziali per la formazione dei giovani pescatori.

Le principali novità per i pescatori sportivi riguarderanno innanzitutto l'introduzione di limitazioni numeriche per molte specie a partire dall'anguilla (2 capi per pescatore al giorno) per arrivare a tinca (1 capo per pescatore al giorno), vairone (30 capi per pescatore al giorno), lasca (30 capi per pescatore al giorno), ecc.

Per alcune specie viene introdotta per la prima volta una lunghezza minima di detenzione (lasca, vairone, ecc.) o aumentata quella precedentemente vigente (es. anguilla da 30 a 40 cm, barbo comune, da 16 a 25 cm, ecc.) o per altre viene definito un periodo di divieto di pesca finora non contemplato (es. alborella, cavedano, lasca, ecc.).

Innovativa la scelta di vietare l'uso di ami con ardiglione in tutte le acque collinari e montane della Regione, ciò al fine di rendere più agevole e meno dannosa la slamatura degli individui catturati. Nuovo è anche l'invito esplicito alla collaborazione dei pescatori per raccogliere le segnalazioni su eventuali catture o avvistamenti di specie considerate estinte o estremamente rare a livello regionale.

Nel merito dell'attività agonistica vengono fissati principi di salvaguardia del benessere animale sia per le competizioni che si svolgono in spazi pubblici ma anche per quelle svolte presso laghetti di pesca a pagamento.

Infine, con questo nuovo regolamento giunge a compimento l'impegno regionale in favore della formazione dei giovani pescatori, che potranno seguire corsi specifici organizzati dalle Associazioni piscatorie al termine dei quali conseguiranno un attestato che estenderà per loro l'esenzione dal pagamento della licenza di pesca fino al compimento del 18° anno di età (art. 14, comma 2, lett. d) della L.R. n. 11/2012).

3 – Sulla semplificazione amministrativa delle misure per l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura

L'innovazione maggiormente qualificante della L.R. n. 11/2012 in termini di semplificazione amministrativa è certamente segnata dal superamento della licenza di pesca come documento specifico da acquisire periodicamente presso il Comune di residenza. Questo passaggio, precedentemente obbligatorio, imponeva un carico di lavoro e problematiche logistiche non marginali a carico delle Amministrazioni locali (distribuzione di oltre 10.000 licenze/anno) a cui si associava un dispendio di tempo e di risorse economiche da parte dell'utente/pescatore (2 marche da bollo da 16 € e due fototessera ogni 6 anni).

Analoga semplificazione, anche di natura economica, è stata attuata a vantaggio dei pescatori ultrasessantacinquenni che con l'entrata in vigore della L.R. n. 11/2012 sono stati esonerati dal pagamento della tassa di concessione regionale. L'effetto significativo di questa scelta trova riscontro nella decisa diminuzione del numero di versamenti annuali eseguiti negli anni immediatamente successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni. Nel volgere di pochi anni si è passati infatti dai circa 62.000 versamenti del 2012 ai circa 38.000 del 2016; una evoluzione che non appare giustificabile certamente con una inesistente diminuzione dei pescatori praticanti.

L'impegno per la semplificazione amministrativa delle misure per l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura si è espresso anche all'interno della recente modifica legislativa (L.R. n. 11/2012 modificata da L.R. n. 2/2017) che ha di fatto riunito l'autorizzazione all'esercizio dell'allevamento ittico all'interno della autorizzazione sanitaria obbligatoria imposta dalla piena entrata in vigore, a novembre del 2013, del D.L. n. 148/2008 in attuazione della Direttiva 2006/88/CE.

Un altro passo significativo di semplificazione, e già molto apprezzato dai pescatori, ha riguardato l'implementazione dell'opportunità di eseguire il pagamento on-line della licenza di pesca sportiva. Questa nuova possibilità, oltre a rendere più agevole il pagamento, offre anche all'utenza una opportunità di risparmio economico che diviene particolarmente significativa quando si tratta di versamenti di importo limitato (es. licenza di pesca tipo C). Riscontri molto favorevoli sono venuti anche da parte di pescatori stranieri che attraverso questa nuova modalità di pagamento possono raggiungere il nostro territorio avendo già assolto a tale procedura amministrativa indispensabile per iniziare a frequentare i nostri corsi d'acqua.

Rimane infine da valutare l'ulteriore effetto di semplificazione proposto dal Regolamento attuativo della L.R. n. 11/2012, nel quale vengono chiaramente declinati i criteri formativi minimi per estendere ai giovani tra i 12 e i 18 anni l'esenzione dal pagamento della tassa di concessione regionale già prevista dall'art. 14 della citata legge. Questa opportunità, finora non attuabile, consentirà al mondo dell'associazionismo piscatorio di entrare in contatto con un mondo giovanile che potrà coltivare e sviluppare la propria passione con una competenza e una consapevolezza finora acquisibile solamente dopo anni e anni di esperienza sul campo.

4 – Sui risultati raggiunti con l'istituzione delle aree di pesca regolamentata

La valutazione dei risultati raggiunti con l'istituzione delle aree di pesca regolamentata è, per ora, indubbiamente positiva.

Già a pochi mesi dall'entrata in vigore della L.R. n. 11/2012 (gennaio 2013) è pervenuta in Regione, per il previsto nulla-osta, la prima richiesta da parte della Provincia di Piacenza che ha fatto da apripista all'impegno degli enti locali verso il riconoscimento della pesca sportiva come elemento integrativo dell'offerta turistica.

Nel 2014 sono state 7 le aree di pesca regolamentata a cui è stato rilasciato il citato nulla-osta e nel 2015 ne seguirono altre 6.

Ad oggi sono quindi quattordici le Aree di pesca regolamentata riconosciute e operative sul territorio regionale, coinvolgendo i territori di 5 Province (Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Forlì-Cesena e Ravenna) con numeri che vanno dalle 5 realtà forlivesi alle singole esperienze ravennate e reggiane.

Dal punto di vista ittiogenico gli ambienti coinvolti sono essenzialmente montani con modelli gestionali impostati quasi esclusivamente sul prelievo controllato di trote fario precedentemente immesse.

Di seguito, una tabella in cui sono specificatamente riportate le Aree di pesca regolamentate ad oggi istituite:

PROVINCIA	NOME	CORSO IDRICO	COMUNE	LUNGHEZZA
Piacenza	Cerignale	torrente Aveto – acque D	Ferriere	2,4 km
	Ottone	torrente Trebbia – acque D	Ottone	3,0 km
	Cassinari	torrente Nure – acque	Ferriere	1,1 km
Parma	Bardi	torrente Ceno – acque D	Bardi	0,3 km
	Tornolo	torrente Taro – acque D	Tornolo	3,6 km
	Piane di Carniglia	torrente Taro – acque D	Bedonia	1,8 km
Reggio Emilia	Villa Minozzo	torrente Dolo - acque D	Villa Minozzo	3,0 km
	Santa Sofia	torrente Bidente – acque C	Santa Sofia	2,9 km
	Premilcuore	torrente Rabbi – acque D	Premilcuore	1,9 km
Forlì-Cesena	Bocconi	torrente Montone – acque D	Portico e San Benedetto	2,0 km
	Portico - San Benedetto	torrente Montone – acque D	Portico e San Benedetto	1,8 km
	Bagno di Romagna	torrente Savio – acque C	Bagno di Romagna	8,0 km
Ravenna	Casola Valsenio	Torrente Senio – acque C	Casola Valsenio	4,3 km

Le annate 2016 e 2017 sono state caratterizzate da espressioni di interesse da parte di alcune realtà del modenese per le quali è prevedibile l’attivazione di nuove aree di pesca regolamentata entro la riapertura della stagione piscatoria 2018/19. Altri segnali di interessamento sono pervenuti recentemente anche dal territorio riminese.

Anche su questo tema le modifiche normative apportate dalla L.R. n. 2/2017 hanno puntato all’estensione di queste nuove opportunità gestionali anche per quei territori ai quali è oggettivamente difficile riconoscere una “particolare rilevanza turistica”. L’obiettivo perseguito è infatti quello di poter proporre localmente una valorizzazione del patrimonio ittico come vettore integrante dello sviluppo economico di un territorio.